
2.7.1. CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.).

Art. 318 c.p.

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2.7.1.1. NOVITÀ DELLA DISCIPLINA E BENE GIURIDICO TUTELATO.

La fattispecie, elaborata sul modello di analoghe fattispecie previste in altri ordinamenti europei e di fatto già “anticipata” in via interpretativa dalla costante giurisprudenza della Cassazione, non può che apparire come un segnale positivo nel panorama della lotta alla corruzione. Con l'intervento normativo in questione, che va ad integrare le previsioni degli attuali artt. 319 e ss. c.p., infatti, la reazione dell'ordinamento penale è consentita ogni volta che si concretizzi il pericolo di asservimento della pubblica funzione ad interessi privati senza legare la punibilità alla precisa individuazione di uno specifico atto dell'ufficio, consentendo la punizione di entrambe le parti del *pactum sceleris*, in ragione del semplice mercimonio della pubblica funzione.

L'intervento normativo, inoltre, **cancella la distinzione tra corruzione antecedente e susseguente**, con conseguente punibilità del privato anche nell'ipotesi in cui questi retribuisca il pubblico funzionario in relazione ad una condotta conforme ai doveri d'ufficio già compiuta (c.d. corruzione attiva impropria susseguente).

Quanto al **bene giuridico**, parte della dottrina ritiene che sia tutelato l'**interesse generale al corretto funzionamento e al prestigio della pubblica amministrazione**, con particolare riferimento alla probità ed alla legittimità dell'agire dei pubblici poteri (MANZINI).

Si è anche affermato che si intende proteggere l'**interesse dell'amministrazione alla fedeltà e all'onestà dei suoi funzionari**, poiché le indebite retribuzioni percepite o delle quali è accettata la promessa diffondono tra i cittadini la sfiducia nei pubblici poteri.

Secondo altro orientamento, l'oggetto giuridico si sostanzierebbe in ogni caso nell'**imparzialità della pubblica amministrazione**, ineluttabilmente lesa quando un pubblico funzionario agisce per una privata utilità (VASSALLI).

2.7.1.2. SOGGETTI DEL REATO.

Soggetti attivi sono il **pubblico ufficiale** (o, per effetto dell'estensione effettuata dall'art. 320 c.p., l'incaricato di pubblico servizio, non più però – a partire dall'intervento normativo del novembre 2012 - limitata solo a chi tra essi rivesta “la qualità di pubblico impiegato”) ed il **privato**.

È venuta meno, per effetto della riformulazione dell'art. 318 c.p. ad opera della stessa legge n. 190/2012, anche la diversità di trattamento sanzionatorio in passato previsto per il corruttore nelle due ipotesi di corruzione impropria antecedente e susseguente, **attesa la sostanziale equiparazione delle due figure**, ora disciplinate in un unico

comma, e ad entrambe le quali, pertanto, deve ora ritenersi riferito l'*incipit* dell'art. 321 c.p. Da ciò l'estensione della punibilità alle condotte poste in essere dai privati che, in ipotesi di corruzione impropria susseguente, in costanza della vecchia disciplina, non avrebbero avuto, invece, rilevanza penale alcuna.

Dovendo la qualità soggettiva sussistere al momento in cui il fatto è commesso, ci si è chiesti se anche per l'ipotesi dell'art. 318 c.p. possa valere la previsione dell'art. 360 c.p. per cui "quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio come elemento costitutivo di un reato... la cessazione di tale qualità nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questo, se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato".

DIBATTITI DOTTRINALI

Nel vigore della precedente disciplina, in ordine alla punibilità del pubblico ufficiale che fosse **cessato dalla qualifica**, la dottrina aveva adottato soluzioni più o meno concordi in ragione dei diversi tipi di corruzione impropria. La **corruzione susseguente** sembrava potersi realizzare anche quando il pubblico funzionario, nel momento in cui riceveva il denaro o altra utilità, era cessato dalla qualifica posseduta al momento del compimento dell'atto d'ufficio (MANZINI; RICCIO).

Riguardo alla **corruzione antecedente**, invece, la dottrina appariva divisa: secondo un orientamento sarebbe stato punibile per corruzione anche il soggetto che, prima di assumere la qualifica richiesta, avesse accettato una retribuzione per un atto da compiere non appena acquisita la pubblica funzione (RICCIO); tale tesi suscitava però numerosi dubbi in altra parte della dottrina, che la considerava un'inammissibile violazione del divieto di analogia *in malam partem*: si rilevava infatti che, perché si configuri la corruzione antecedente, è necessario che il "corrotto" sia già titolare della qualifica al momento della ricezione o della promessa, mentre l'art. 360 c.p. fa riferimento espresso alla **cessazione** della qualifica di pubblico e non alla semplice **manca** della stessa ai fini della estensione di punibilità, adattando dunque l'applicazione di questa norma alla sola corruzione susseguente (GROSSO).

Il **soggetto passivo** del delitto di corruzione impropria non può essere che lo **Stato** o **altro ente** da cui dipende il pubblico funzionario.

2.7.1.3. LA CONDOTTA PENALMENTE RILEVANTE.

Le **condotte** incriminate dall'art. 318 c.p. sono quella del *pubblico funzionario*, che **riceve denaro o altra utilità o ne accetta la promessa** per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, e quella speculare dell'*extraneus* che si concreta nel **dare o promettere** al funzionario denaro o altra utilità.

Secondo la tesi maggioritaria in dottrina (ANTOLISEI, FIANDACA-MUSCO) e in giurisprudenza, la corruzione è un **reato plurisoggettivo di natura bilaterale**, il cui elemento materiale è dato dalle condotte convergenti del pubblico funzionario e del privato, che si integrano reciprocamente; tali condotte, insieme, danno origine ad un unico delitto a compartecipazione necessaria, configurabile quindi a condizione che sussistano entrambe.

Altra parte della dottrina considera invece le **condotte del pubblico funzionario e del privato distinte ed autonome fattispecie di reato**, definibili, la prima, “reato di corruzione passiva”, la seconda, “reato di corruzione attiva” (PAGLIARO).

Lo scambio tra il privato e il pubblico ufficiale deve avere per oggetto **denaro o altra utilità**: in tale nozione dovrebbe rientrare qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale che abbia valore per il pubblico agente e quindi anche qualsiasi prestazione di fare o di non fare.

APPROFONDIMENTO

Piccoli doni occasionali possono dar luogo a corruzione ex art. 318 c.p.?

Quanto alla prestazione del privato, nella precedente formulazione, risultava essenziale il richiamo al concetto di “retribuzione”, che evocava un rapporto di corrispondenza, anzi di sinallagmaticità, tra la prestazione del privato e la controprestazione del funzionario. Il che implicava una certa proporzione tra le due prestazioni, da verificare attraverso un criterio oggettivo-soggettivo, “fondato su valutazioni di adeguatezza sociale in cui rilevano anche gli interessi personali del soggetto privato” (FIANDACA-MUSCO).

L'importanza conferita all'elemento della **proporzionalità** conduceva all'esclusione del delitto in esame in tutti i casi di **piccoli doni occasionali** (*munuscula*) in cui il privato esegue la prestazione in quanto spinto da una certa usanza, o per cortesia, o per attestare affetto, stima o ammirazione; omaggi che non hanno rapporto diretto con l'atto compiuto o da compiersi.

All'indomani dell'intervento normativo del novembre 2012, per alcuni, una volta eliminato il carattere 'retributivo' della dazione, dovrebbe prescindersi dal requisito della proporzionalità (con rilevanza penale anche dei piccoli donativi); per altri la proporzionalità del bene ricevuto rispetto all'atto compiuto costituirebbe comunque requisito implicito alla luce del **principio di offensività**.

Ad ogni buon conto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del precedente D.M. 28 novembre 2000, concede al pubblico funzionario la facoltà di accettare regalie definite come di “modico” valore, ovvero il cui valore complessivo sia contenuto al di sotto della soglia di euro 150.

Secondo la recente **Cass. Pen., Sez. VI, 3 ottobre 2017, n. 49524**, tuttavia, il non superamento della soglia normativamente stabilita nell'importo di euro 150, non determina di per sé l'esclusione della corruzione, che deve ritenersi integrata laddove la regalia sia finalizzata alla definizione di una pratica amministrativa -in senso favorevole, o meno- al soggetto donante.

La **prestazione del funzionario** è rappresentata dall'**esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri**. La novella del 2012 non prevede più, dunque, il riferimento ad un atto dell'ufficio, da adottare o già adottato, ma punisce condotte anche prodromiche e postume al compimento del singolo atto, purché idonee a concretizzare il pericolo di